



Il danno morale in ipotesi di micropermanente

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13383 del 20 maggio 2025, coglie l'occasione per precisare alcuni principi, già precedentemente affermati, in tema di **danno morale**, e della conseguente sua quantificazione, in ipotesi di lesioni di lieve entità (c.d. **micropermanente**). Ed invero afferma che: *“si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro (**acte clair**), a livello giurisprudenziale e non solo, che **il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare**. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024)“.*

A fronte di ciò: *“il principio enunciato dalla Corte di merito, in linea generale, si pone nel solco dell'orientamento, ispirato dai diritti fondamentali e universalmente riconosciuti alla persona, secondo cui **non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione del danno alla persona compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute**, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e s. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. “non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla legge di stabilità del 2016. Tuttavia, come anzidetto, la fattispecie in esame dimostra che la Corte di merito è incorsa in un errore metodologico nell'applicare in concreto i suddetti principi operando una sorta di automatico riconoscimento del danno morale dopo avere operato la personalizzazione del danno biologico nella misura massima, non supportando tale applicazione con un'idonea motivazione. Sicché la motivazione resa rappresenta l'occasione per chiarire altresì che **il principio dell'autonoma riconoscibilità del danno morale, ravvisabile “anche” nelle lesioni micro-permanenti regolate dal Codice delle assicurazioni** (cfr. Corte Cost 235/2014 cit.), diversamente da quanto avviene per le lesioni più rilevanti, normalmente non abbia alcuna ragion d'essere quandanche sia stata già operata, in aumento, la massima personalizzazione del danno biologico permanente, e ciò per evitare che si*



attui una doppia valutazione di una componente del micro-danno (la personalizzazione) che già idealmente racchiude in sé tutti i risvolti aggiuntivi di compromissione morale ed esistenziale che, in alcuni casi, si possono verificare anche con riguardo alle micro-lesioni, come nel caso di specie riconosciuto nella misura massima dai giudici di merito. In altri termini, ciò che si vuole affermare in questa sede è che, **nel campo delle lesioni micro-permanenti, il bilanciamento dei valori da considerare nel risarcire il danno complessivo è già stato operato dal legislatore nell'ammettere una personalizzazione del danno nella misura massima del 20%** e, pertanto, una ulteriore automatica considerazione di un differente fattore di incremento del danno non patrimoniale da risarcire non sarebbe coerente con un sistema tutto incentrato sul concetto: – a. di **unitarietà del danno** rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; – b. di **onnicomprendività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno**, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi li fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr. per tutte, Cass. Sezioni Unite n. 29672-5 del 2008). Vero è dunque che la giurisprudenza, rispetto ai danni alla persona che non rientrano nelle cd micro-permanenti, ha da sempre considerato autonomamente liquidabile la componente attinente alla sofferenza interiore, ove provata, non ammettendo che esso possa presumersi assorbito anche da una un'operazione di personalizzazione in aumento del medesimo (cfr. da ultimo anche Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019). Tuttavia, è anche vero che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023)".

La Corte conclude pronunciando il seguente, declinabile sul piano concettuale e non solo probatorio, secondo cui, **"al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima"**.

Pronuncia che riepiloga -come detto-le precedenti posizioni, sicuramente condivisibile per il rigetto



del pregiudizio serpeggiante in alcuni Uffici del Giudice di Pace circa l'inesistenza tout court del danno morale in presenza di micropermanente. La peculiarità del danno morale in questo caso si riviene quindi solo sotto l'aspetto quantitativo ma non qualitativo. Peraltro il criterio presuntivo (ossia la sussistenza di un rapporto di proporzionalità diretta tra tale voce di danno e l'entità della lesione biologica) consente di salvaguardare appieno il concetto di equità. Non convince però l'affermazione, contenuta nel finale (*in cauda venenum*), in ordine ad un presunto assorbimento del danno morale in quello biologico. Non si comprende francamente come un danno completamente ed ontologicamente diverso da un altro (come anche in questa sentenza si afferma essere il danno morale in relazione al danno biologico) possa essere assorbito dal secondo. A nessuno verrebbe in mente per esempio di considerare assorbito il danno biologico con quello del lucro cessante, per esempio. E tale presunto assorbimento non può trovare giustificazione neppure sul piano della tecnica risarcitoria, in quanto la tabella, contenuta nel D.M., è stata pacificamente costruita solo ed esclusivamente per il danno biologico non essendo stata "rimpolpata" come la tabella di Milano della componente morale.

Quindi va bene il maggior rigore probatorio, va bene una quantificazione ridotta (assicurato dal rapporto di proporzionalità) non la stonatura a beneficio degli assicuratori .

Categoria

1. Legal

Data di creazione

24 Mag 2025